



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Estremi del Provvedimento</b> | <b>Sentenza n. 144 del 17/06/2013 -20/06/2013</b><br><b>Udienza pubblica del 07/05/2013</b>  |
| <b>Massima n.1:</b>              | <b>Titolo</b><br><br>Imposte e tasse - Decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato - Acquisizione da parte dello Stato del maggior gettito netto sulla tassa automobilistica - Equivalente decurtazione, in caso di mancato spontaneo versamento, dei trasferimenti erariali di finanziamento della spesa sanitaria regionale - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti proposto dalla Regione siciliana - Mancata impugnazione in via principale della legge attuata dal decreto impugnato - Inammissibilità del conflitto - Assorbimento dell'istanza di sospensione.<br><br><b>Testo</b><br><br>E' inammissibile il conflitto di attribuzione, promosso dalla Regione siciliana nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato 2 aprile 2012 (Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2006 e 2007, ai sensi dell'articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), in riferimento agli articoli 36, primo comma, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, anche in combinato disposto con gli artt. 17, lettera c ), e 20 dello statuto della Regione siciliana |



|                     |   |
|---------------------|---|
|                     | <p>poichè le lamentate violazioni statutarie e delle norme di attuazione non possono essere determinate dal decreto in esame, atto attuativo della disposizione di legge non impugnata, la quale ha previsto l'attribuzione allo Stato del maggior gettito relativo alla tassa automobilistica regionale, al netto del minor gettito della stessa dipendente dalle esenzioni dovute agli ecoincentivi (art. 1, comma 235, della medesima legge n. 296 del 2006) con conseguente assorbimento della decisione sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato.</p> |
| <p><b>NOTE:</b></p> | <p><b>Atti oggetto del giudizio:</b></p> <p>Decreto 02/04/2012</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>statuto regione Sicilia art. 36 co. 1</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965 n. 1074 art. 2 co. 1 co. ,<br/> anche in combinato disposto con gli artt. 17, lettera c), e 20 dello statuto</p>  |

**Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca**

